

# UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**MANUTENZIONE ANTINCENDIO**  
**La manutenzione  
certificata da Ente terzo**

**2015**  
NOVEMBRE

**ANTINCENDIO**  
**La compartimentazione  
nei fabbricati industriali:  
criteri di valutazioni  
e soluzioni**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24** ORE

### EDITORIALE

#### LA MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO

*Il tema della Sicurezza, in particolare della "sicurezza antincendio", sta vivendo un momento di particolare rinnovamento che sta toccando non solo gli aspetti prettamente tecnico-legislativi, ma anche il ruolo e le responsabilità di tutti gli attori chiamati a operare a vario titolo nel settore.*

**(Natale Mozzanica – Presidente UMAN)**

4

### NEWS

6

### APPROFONDIMENTI

#### ANTINCENDIO

##### LA COMPARTIMENTAZIONE NEI FABBRICATI INDUSTRIALI: CRITERI DI VALUTAZIONI E SOLUZIONI

*La finalità della compartimentazione consiste nel limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all'interno della stessa attività.*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 29 ottobre 2015)

19

#### SICUREZZA SUL LAVORO

##### IL PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

*Nell'ambito della problematica prevenzionistica del lavoro, la discussione ricade frequentemente sul dovere in capo all'imprenditore ovvero, in tal caso, al datore di lavoro, di approntare le misure di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del principio di massima tecnologia tecnologicamente possibile.*

(Francesco Torre, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 29 ottobre 2015)

26

#### ANTINCENDIO: CONTROLLI

##### I CONTROLLI E LE SANZIONI NELLA PREVENZIONE INCENDI

*La vigilanza sull'applicazione della normativa di Prevenzione Incendi viene esercitata dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, a cui sono attribuiti funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 15 ottobre 2015)

28

### GIURISPRUDENZA

#### CONSIGLIO DI STATO – SENTENZA 5 OTTOBRE 2015 N. 04629

##### CON SANATORIE E VARIANTI VANNO SEMPRE RISPETTATE LE NORME SU BARRIERE, INCENDI E INFORTUNISTICA

(Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 30 ottobre 2015)

31

---

<b>CASSAZIONE PENALE - SEZIONE 4 – SENTENZA 9 OTTOBRE 2015 N. 40721</b> <b>GLI INDICI DI RICONOSCIMENTO DEL DATORE DI LAVORO</b> (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 29 ottobre 2015)	<b>33</b>
<b>CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE 2 - SENTENZA 5 NOVEMBRE 2015 N. 22615</b> <b>MALATTIA, PROVA A CARICO DELL'IMPRESA</b> (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 13 novembre 2015)	<b>36</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b> <b>LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.</b>	<b>37</b>
<b>PUNTO NORME</b> <b>LE PRINCIPALI NORME TECNICHE PUBBLICATE</b>	<b>42</b>
<b>ESPERTO RISPONDE</b>	<b>43</b>

---

Chiuso in redazione il 16 novembre 2015

# Editoriale

## La manutenzione certificata da Ente terzo

Con questo numero UMAN intende promuovere in modo sistematico la diffusione dell'iniziativa, già anticipata nel primo numero con "l'intervista" al Presidente di UMAN, sulla Manutenzione Antincendio certificata da Ente Terzo.

Il tema della Sicurezza, in particolare della "sicurezza antincendio", sta vivendo un momento di particolare rinnovamento che sta toccando non solo gli aspetti prettamente tecnico-legislativi, ma anche il ruolo e le responsabilità di tutti gli attori chiamati a operare a vario titolo nel settore.

La realizzazione di norme specifiche di manutenzione per attrezzature e per impianti antincendio e la definizione della figura professionale del "Manutentore", che alcune norme cominciano a delineare, ripropongono inevitabilmente la necessità di creare regole chiare per tutelare il Committente e quegli Operatori che intendono agire al meglio con coscienza e professionalità.

Infatti, l'assenza di parametri legislativi di verifica ha permesso che le Manutenzioni Antincendio negli anni siano diventate sempre più un atto "imposto dalla legge" piuttosto che un'operazione tecnica necessaria per il mantenimento dell'efficienza delle apparecchiature, riducendo così spesso tutte le operazioni a una sola firma sul cartellino.

L'iniziativa di UMAN, unitamente ad ICIM – Ente di Certificazione Italiano indipendente, fondato a Milano nel 1988 come Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica – ha sviluppato, mutuando quella che era l'esperienza di altri paesi europei (Belgio e Germania, in primis), un vero e proprio **schema di certificazione volontario** atto a verificare che la **manutenzione** di estintori, idranti, porte tagliafuoco venga eseguita secondo **criteri "di qualità" definiti**.

Questo schema di certificazione non si sovrappone ai sistemi di gestione per la qualità ma verifica che le Aziende di Manutenzione abbiano tutti i **requisiti, le attrezzature e le procedure necessarie** per effettuare la manutenzione degli estintori, dei componenti di reti d'idranti e delle porte tagliafuoco in modo corretto e soprattutto è in grado di definire **il corretto bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito**.

L'utilizzo di un nuovo sistema di cartellini di manutenzione unificato con un codice QR unico e criptato dell'Azienda di Manutenzione, sotto il diretto controllo di ICIM, rende tracciabile tutto il processo.

Il codice QR criptato conferma la veridicità della certificazione riportata, consente di mantenere sotto controllo ogni singolo intervento e di collegare l'Azienda di Manutenzione ai dati sensibili della sua certificazione grazie al codice univoco.

Questo **strumento semplicissimo a "carattere volontario"** è una "rivoluzione copernicana", in grado di aiutare:

- Le **Aziende di Manutenzione**, che possono ricorrervi per **promuovere la propria capacità di lavorare** e per **sviluppare** le proprie **prospettive di crescita**.
- I **Committenti** che hanno a disposizione uno strumento di tutela importante con cui pesare il grado di efficienza e di correttezza operativa dell'Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo corretto le proprie risorse finanziarie.

La Manutenzione certificata da Ente Terzo avrà diversi vantaggi perché:

- Farà bene al mercato per la sua capacità di trasparenza.
- Farà bene all'attività delle Aziende di manutenzione.
- Farà bene anche al Paese, aiutando a contrastare l'evasione e le truffe.

**Dal prossimo numero seguiranno le presentazioni e le interviste alle Aziende che hanno aderito al progetto, conosceremo la loro realtà e le motivazioni che le hanno spinte a lanciarsi "senza rete" in un progetto coraggioso, in grado di garantire i Committenti e le Aziende che operano onestamente.**

5

## **Le Aziende che hanno aderito alla data odierna al progetto "Manutenzione Certificata da Ente Terzo"**

- ⇒ Sicurnet S.r.l.
- ⇒ Antincendio Bosica S.r.l.
- ⇒ Estintori Bosica S.r.l.
- ⇒ Astra Sistemi Antincendio S.r.l.
- ⇒ Sicurnet Liguria S.r.l.
- ⇒ Gruppo Lupi S.r.l.
- ⇒ Marin S.r.l.
- ⇒ Mozzanica & Mozzanica S.r.l.
- ⇒ Veronese Technology S.r.l.
- ⇒ U.A.L. Torino S.a.s.

**(Natale Mozzanica, Presidente Uman)**





## Antincendio

### ■ **Approvata la regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private**

Con il recente D.M. 19 marzo 2015 è stata approvata la regola tecnica riguardante la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private dei cui al D.M. 18 settembre 2002; in questi giorni è stata emanata la circolare 28 ottobre 2015, n. 12580 che detta gli indirizzi applicativi della regola tecnica.

Viste le modifiche introdotte dalle nuove regole, la circolare individua un percorso per l'adeguamento con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare:

A - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino 1.000 mq

- I° scadenza, 24 ottobre 2015;
- II° scadenza, 24 ottobre 2018;
- III° scadenza, 24 ottobre 2021.

B - Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1.000 mq

- I° scadenza, 24 ottobre 2016;
- II° scadenza, 24 ottobre 2019;
- III° scadenza, 24 aprile 2016.

C - strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto

- I° scadenza, 24 aprile 2016;
- II° scadenza, 24 aprile 2019;
- III° scadenza, 24 aprile 2022;
- IV° scadenza, 24 aprile 2025.

Per le attività al punto C, l'adeguamento può essere realizzato procedendo per singoli lotti di lavoro caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nella nuova regola tecnica.

Inoltre, per il nuovo Titolo V del D.M. 18 settembre 2002, introdotto dal D.M. 19 marzo 2015, la predisposizione e l'adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento seguendo in modo dinamico l'intero processo.

I responsabili di strutture esistenti, con progetti di adeguamento redatti in base al D.M. 18 settembre 2002 prima delle modifiche introdotte dalla nuova regola tecnica e che non intendono optare per l'applicazione delle modifiche, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando il numero di addetti antincendio in base al cronoprogramma e in ogni caso entro il

24 aprile 2025.

Per quanto riguarda le figure della sicurezza occorre tener presente:

- Il responsabile tecnico della sicurezza antincendio deve essere una figura tecnica (ovvero un titolo indicato ne D.M. 5 agosto 2011) e in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura presente all'interno della struttura;

- Gli addette antincendio, il cui numero deve essere determinato in base al nuovo titolo V, sono distinti in:

1. Addetti di compartimento, che assicurano il primo immediato intervento e che possono anche svolgere funzioni sanitarie;
2. Squadra antincendio, che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

Gli addetti al punto 1 dovranno frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Per il numero di addetti al punto 2, la circolare chiarisce la definizione di compartimento (quello di superficie massima ammessa dalla stessa regola tecnica) e, pertanto, il numero minimo è così determinato:

- Almeno 1 ogni 1.500 mq di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D1;
- Almeno 1 ogni 1.000 mq di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo D2.

In ogni caso la circolare precisa che "Relativamente alla determinazione del numero minimo di addetti al compartimento, si precisa che si dovrà, in ogni caso, assumere il numero più cautelativo tra quelli che si determinano con riferimento ai diversi parametri indicati in tabella 1 e che la stessa è da intendersi relativa ai soli compartimenti dove sono previste degenze (a prescindere dal numero dei ricoverati effettivi)".

A fine circolare ci sono esempi di calcolo del numero minimo di addetti di compartimento.  
**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 9 novembre 2015)**

## ■ **Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per le metropolitane**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2015 il d.m. 21 ottobre 2015 riguardate la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

Il provvedimento si compone di 6 articoli e l'allegato tecnico con le prescrizioni tecniche.

La regola riguarda sia le metropolitane di nuova costruzione sia quelli esistenti ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

Ecco la mappa del provvedimento:

Articolo 1 – Campo di applicazione: la regola tecnica si applica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle metropolitane, così come definite nella regola tecnica di cui all'art. 3;

Articolo 2 – Obiettivi: enuncia gli obiettivi della norma che sono:

- a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
- b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
- c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Articolo 3 – Disposizioni tecniche: la regola tecniche è costituita dagli articoli e dall'allegato al provvedimento.

Articolo 4 – Applicazione delle disposizioni tecniche: circoscrive l'ambito di applicazione della norma che si applica alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento; le nuove prescrizioni, fatta eccezione del Capo VIII dell'Allegato I, non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della nuova regola tecnica.

Articolo 5 – Adeguamento metropolitane in esercizio: le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, sono adeguate alle nuove disposizioni e al capo VIII secondo quanto previsto all'art. 7. Le metropolitane in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di progetti approvati dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie, adempiono a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera a) e completano l'adeguamento entro il termine massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentando, entro i rispettivi termini, la SCIA. Le metropolitane conformi al d.m. 11 gennaio 1988 devono adempiere a quanto previsto nel successivo art. 7.

Articolo 6 – Commercializzazione ed impiego prodotti: possono essere impiegati i prodotti conformi e rispondenti ai requisiti minimi di prestazione previsti dal nuovo d.m.

Articolo 7 – Disposizioni complementari e finali: detta i tempi e modi di adeguamento delle metropolitane in esercizio.

Allegato I: contiene la regola tecnica.

**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 2 novembre 2015)**





### ■ **Entrata in vigore la UNI EN 16712:2015**

Publicata la serie UNI EN 16712:2015 sulle Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti -Apparecchiature schiumogene portatili.

La norma, entrata in vigore lo scorso 14 ottobre, è suddivisa in tre parti:

La Parte 1 " Induttori PN 16" definisce i requisiti e le prove che si applicano a questi particolari induttori PN che sono utilizzati per proporzionale la concentrazione di liquido schiumogeno o altri additivi al corso d'acqua e lavori che usano il principio di Venturi.

La Parte 2 Tubi raccoglitori specifica i requisiti di prestazione e i metodi di prova per i tubi raccoglitori e si applica ai tubi raccoglitori da DN 20 a DN 50 che sono usati per la suzione del concentrato del liquido schiumogeno o di additivi e definisce i loro requisiti e le procedure di prova.

La Parte 3: Tubo di diramazione PN 16 per schiuma portatile a bassa e media espansione si applica a questi tubi per schiuma portatile e autoindotta usata dai mezzi antincendio e di soccorso e definisce la loro specifica e le procedure di prova.

Le tre parti della norma recepiscono le corrispondenti parti dello standard internazionale EN 16712 entrate tutte in vigore già dal 9 settembre 2015.

**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 28 ottobre 2015)**

### ■ **Articoli pirotecnici: pubblicata la UNI 16263:2015**

La norma è suddivisa in tre parti:

- Parte 1, Terminologia, che definisce i vari termini relativi alla progettazione, costruzione, prestazioni, etichettatura e prove degli altri articoli pirotecnici, così come stabilito dalla Direttiva 2007/23/CE sull'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (fatta eccezione per gli articoli pirotecnici per autoveicoli, le cartucce per gli strumenti azionati a polvere pirica ed i dispositivi di accensione);

- Parte 2, che specifica i requisiti per la costruzione e le prestazioni degli altri articoli pirotecnici, fatta eccezione per gli articoli pirotecnici per autoveicoli, i dispositivi di accensione e le cartucce per gli strumenti azionati a polvere pirica (PAT = powder actuated tools) di alcuni tipi generici;

- Parte 3, che stabilisce la procedure per stabilire le categorie degli altri articoli pirotecnici, fatta eccezione per gli articoli pirotecnici per autoveicoli, i dispositivi di accensione e le cartucce per gli strumenti azionati a

**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 27 ottobre 2015)**



## Sicurezza sul lavoro

### ■ Nuova circolare sul Fondo per le vittime dell'amianto

Con la circolare 6 novembre 2015, n. 76, l'Inail ha fornito le prime istruzioni per l'erogazione della prestazione del Fondo ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale.

10

#### **Soggetti aventi diritto**

Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015 - 2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale; nell'ipotesi di decesso del soggetto avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte.

#### **Prestazione**

La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su istanza dell'avente diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.

Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.

#### **Esposizione familiare o ambientale all'amianto**

Per avere diritto alla prestazione, l'esposizione deve essere avvenuta sul territorio italiano e i periodi di esposizione devono essere compatibili con l'insorgenza della malattia; a tal proposito la circolare, seguendo le evidenze della letteratura scientifica, ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall'inizio dell'esposizione.

In ogni caso l'insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.

L'esposizione ambientale, tenuto conto della presenza ubiquitaria delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte di insediamenti produttivi, nell'ambito di civili abitazioni, di altri edifici, ecc., può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata, e in assenza di esposizione familiare nei termini surriferiti; pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l'esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia medesima.

#### **Accesso al beneficio**

Per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare (Mod. 190).

L'istanza deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini

della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.

Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Per quanto riguarda le richieste di accesso alla prestazione una tantum del Fondo già pervenute alle Unità territoriali, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 2015 e prima dell'emanazione della presente circolare, le stesse dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria.

### ***Istruzioni operative***

Le Unità territoriali, relativamente alle domande già pervenute, dovranno provvedere ad acquisire le istanze sull'apposito modulo (Mod. 190), inviando lo stesso all'interessato con lo specifico atto istruttorio allegato alla circolare (Mod. 191), previa verifica della conformità o meno del certificato medico già inviato all'Istituto che dovrà essere effettuata dalla funzione amministrativa ad eccezione di quella relativa alla completezza della diagnosi e alla indicazione della data della prima diagnosi che dovrà essere affidata alla funzione sanitaria. L'esito della suddetta verifica sarà riportato nell'atto istruttorio stesso.

Le eventuali problematiche, che dovessero emergere in merito alla conformità delle certificazioni mediche trasmesse alle Unità territoriali, potranno essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale, al seguente indirizzo di posta elettronica [sovsancentrale@inail.it](mailto:sovsancentrale@inail.it).

**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 10 novembre 2015)**

### ■ **Delega di funzioni, il lavoratore può dire di no**

Non esiste alcun obbligo di accettazione della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro: il lavoratore interessato, infatti, può rifiutare tale delega. Il chiarimento è stato fornito dalla Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 7 contenuto nella nota prot. 18528 del 2 novembre scorso.

La questione è stata sempre dibattuta a causa delle varie soluzioni sinora fornite al quesito sia nel settore pubblico, sia in quello privato, influenzate da problematiche di ordine burocratico o gerarchico, ossia se la delega di funzioni rientrasse nella discrezionalità del datore di lavoro o del dirigente (nel settore pubblico), di definire l'assetto dell'organizzazione del lavoro fino ad individuare inderogabilmente il soggetto a cui conferire la delega stessa.

L'interpello riporta all'articolo 16 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nel cui comma 1 viene stabilito che la delega delle funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa a condizione che risulti da atto scritto con data certa; il delegato sia in possesso di tutti i requisiti professionali e d'esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; con essa vengano attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; con essa venga attribuita al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento della funzione oggetto di delega; la delega sia accettata dal delegato.

Perché dunque la delega sia efficace occorre che si verifichino tutte le caratteristiche di cui si è fatto cenno, preordinate all'accettazione, in forma scritta, da parte del delegato. Del resto, spesso la non accettazione è motivata dal riconoscimento da parte del soggetto individuato dal datore di lavoro o dirigente di non possedere i requisiti professionali per il corretto e completo svolgimento della funzione, la quale è quasi sempre accompagnata da provvedimenti sanzionatori penali in caso di inosservanze, ovvero di non riconoscere sufficientemente l'organizzazione del lavoro a cui è preposto, oppure, il più delle volte, dalla mancanza delle risorse economiche per far fronte alle

varie e mutevoli esigenze che caratterizzano la funzione. Va osservato, infatti, che fatta salva l'esclusione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione protezione, la valutazione dei rischi e la redazione del documento della sicurezza, tutte le altre funzioni elencate nell'articolo 18 del Testo unico sono delegabili e tutte richiedono professionalità specifica, potere di organizzazione e di spesa che se non coperte o previste possono costituire un valido motivo di non accettazione del soggetto individuato.

**(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 4 novembre 2015)**

### ■ **Visita medica anche senza sorveglianza sanitaria**

La Commissione ministeriale per gli interpellati ha fornito soluzioni anche ad alcuni altri quesiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con l'interpello n. 6/15 relativo ai codici Ateco è stato chiarito che l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha strutturato i percorsi di formazione del Responsabile e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione in tre moduli (A-B-C). In particolare il modulo B di specializzazione è riferito alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento.

Quest'ultimo, secondo la nota ministeriale, è individuato secondo la classificazione Ateco. Attesa la variabilità nel tempo di tali classificazione, un'azienda individuata dal determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del modulo B dell'Accordo, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.

Con l'interpello n. 8/15 è stato stabilito che la richiesta del lavoratore di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere soddisfatta indipendentemente dal fatto che questi sia o meno sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico la ritenga accoglibile. L'obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro è, poi, strettamente correlato alla valutazione dei rischi, per cui tale visita deve essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.

È stato spiegato, ancora, che l'obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale per il formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro si realizza (interpello 9/55), alternativamente, con la frequenza per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati da soggetti di cui all'articolo 32 del Testo unico, oppure effettuando un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

In merito all'ambito di applicazione del Dpr 177/11 (qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti), con l'interpello n. 10/15 la Commissione ha ritenuto infine che, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni «di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale», tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, del Testo unico (che avrebbero dovuto essere emanati entro aprile 2010), viene esclusa, in vigenza dell'attuale normativa, l'applicabilità del Dpr 177/11 nell'ambito delle lavorazioni in ambito portuale di cui al Dlgs 272/99.

**(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 4 novembre 2015)**

## ■ Sanzioni graduali sulla formazione

Le sanzioni per la mancata formazione di lavoratori e dirigenti sulla sicurezza e per chi "dimentica" le viste mediche di idoneità sono diventate graduali.

Nel decreto legislativo 151/2015 sulle semplificazioni, attuativo del Jobs act, il legislatore ha colto l'occasione per riformare in modo significativo l'apparato sanzionatorio legato ad alcuni adempimenti obbligatori del datore di lavoro e dei dirigenti ai fini della sicurezza.

La gradualità riguarda le sanzioni comminate per le violazioni legate al mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (in sostanza, la visita di idoneità alla mansione), l'omessa formazione di lavoratori e dirigenti in conformità all'accordo Stato-Regioni del 2011, la mancata formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti alle emergenze. L'intervento è affidato all'aggiunta del comma 6-bis all'articolo 55 del Testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008), con il quale si prevede che le sanzioni previste per queste violazioni siano raddoppiate se riferite a più di cinque lavoratori e triplicate se si tratta di più di dieci lavoratori. La nuova disposizione (articolo 20, comma 1, lettera i) del Dlgs 151/2015) è significativa perché va incontro a diverse esigenze:

-assicurare una equa gradazione dell'entità delle sanzioni in base alla violazione commessa;

-risolvere il problema relativo al cumulo o meno delle sanzioni in caso di molteplicità di lavoratori non formati.

Prima di questo intervento normativo, infatti, c'erano reali differenze nell'applicazione delle sanzioni: alcuni organi di vigilanza, riscontrata la violazione, impartivano una prescrizione al datore di lavoro, imponendo la regolarizzazione della posizione e comminando una sanzione (ai fini dell'estinzione del reato) per ciascun lavoratore non formato. Altri organi di vigilanza, consideravano invece unitaria la sanzione indipendentemente dai lavoratori ai quali non era stato assicurato l'idoneo percorso formativo, pertanto con possibili differenze negli importi da versare per l'estinzione del reato.

La modifica apportata dal decreto 151/2015 sembra andare chiaramente nella direzione di ritenere unitaria la violazione: per un numero di lavoratori non formati pari o uguale a cinque, si applica la sanzione base che va da due a quattro mesi di arresto, o l'ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro; se i lavoratori sono da sei a dieci l'arresto va da quattro a otto mesi e l'ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro; da sei mesi a un anno di arresto e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro se la violazione è riferita a più di dieci lavoratori.

Per l'omesso invio del lavoratore alla visita di idoneità si applica un'ammenda da 2.192 a 4384 euro fino a cinque lavoratori, da 4.384 a 8.768 euro da sei a dieci lavoratori e 6.576 euro oltre i dieci lavoratori.

Le sanzioni, in concreto, trovano regolarmente la loro applicazione in istituti alternativi rispetto alla condanna nel processo penale: infatti, nella maggior parte dei casi, constatata la violazione, l'organismo di vigilanza impartisce al datore di lavoro (ed eventualmente al dirigente) la prescrizione di provvedere all'adeguamento di quanto riscontrato non a norma. A seguito dell'adempimento, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione pari a un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista dalla legge con conseguente estinzione del reato.

**(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 2 novembre 2015)**



## ■ **Compiti di soccorso al datore di lavoro non solo nelle Pmi**

Non solo gradazione delle sanzioni. Il decreto 151/2015 attuativo del Jobs act semplifica anche con qualche ritocco una serie di adempimenti o istituti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcuni interventi nel corpo del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008), e altri in norme diverse. È stato ritoccato, in particolare, il Dpr 257/1965 che regola la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostanza delle prestazioni Inail.

Nel Testo unico sulla sicurezza si è operato in primo luogo sul campo di applicazione (articolo 3, comma 8) per quanto riguarda le sole prestazioni di carattere accessorio (così definite nello stesso articolo 3, comma 8), limitando l'applicazione del decreto 81/2008 ai soli casi in cui la prestazione sia svolta in favore di un imprenditore o professionista, con conseguente esclusione dei datori di lavoro privati.

È stata poi ridefinita la composizione del Comitato di indirizzo per la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in tema di salute e sicurezza sul lavoro: la nuova composizione dovrebbe favorire una più celere attività del Comitato. Primo intervento che può considerarsi di un certo impatto è la previsione, in tema di valutazione del rischio, della possibilità che l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, renda disponibili ai datori di lavoro strumenti tecnici e specialistici per ridurre i livelli di rischio. Ma a costo zero, ovvero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Una disposizione abbastanza criptica e, in ogni caso, la mancata previsione di risorse umane e finanziarie aggiuntive limita il potenziale supporto dell'ente.

È stato riformato poi l'articolo 34, con l'abrogazione della limitazione ad aziende che occupano fino a cinque lavoratori della possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e anti incendio: questa possibilità è ora riconosciuta anche ad aziende di dimensioni più significative, salvo il caso in cui siano presenti rischi rilevanti (elencati nell'articolo 31, comma 6).

Inoltre, è stata ampliata la conservazione su supporto informatico dei dati relativi al registro infortuni e al registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, anche il datore è da considerarsi ora un operatore e anche lui deve dunque ritenersi obbligato a osservare le disposizioni sulle attrezzature. Infine, le violazioni omogenee sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro elencate nel comma 6 dell'articolo 87, sono ora considerate in modo unitario, con applicazione della sanzione penale o amministrativa prevista dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Al di là di questo restyling, resta comunque la necessità di sburocratizzare e semplificare ancora gli adempimenti delle piccole e medie imprese in materia di sicurezza.

**(Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 2 novembre 2015)**

## ■ **Sicurezza, Inail finanzia la realizzazione di progetti in materia di prevenzione**

Previsto un fondo di 3 milioni destinato a enti e organismi pubblici e privati, enti locali, università, istituzioni scolastiche, enti non profit, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali

Tre milioni di fondi per la sicurezza. La direzione centrale Prevenzione dell'Inail – attraverso un avviso pubblico pubblicato sul portale istituzionale e sul Canale sicurezza sul lavoro – ha comunicato i criteri e le modalità adottati per la realizzazione di progetti preventivi in regime di

compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati titolati. Un programma destinato soprattutto all'edilizia, alla sanità e all'agricoltura.

### ***Un intervento per il pieno sostegno alla bilateralità***

Nella più ampia prospettiva della "tutela integrata" perseguita dall'Istituto – che ha trovato conferma nel dlgs. 81/2008, "Testo unico per la sicurezza", e successive modificazioni intervenute – lo sviluppo di specifici accordi anche a livello nazionale viene considerato prioritario per garantire il coinvolgimento e la condivisione degli altri attori istituzionali e delle parti sociali e per svolgere appieno il ruolo di sostegno alla bilateralità.

### ***Interessati progetti anche a valenza nazionale e accordi di collaborazione***

Secondo quanto disposto nell'avviso pubblico possono proporre la realizzazione di progetti prevenzionali – anche a titolo oneroso e a valenza nazionale, in regime di compartecipazione e da formalizzare mediante accordi di collaborazione – enti e organismi pubblici e privati, enti locali, università, istituzioni scolastiche, enti non profit, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Tale platea può avvalersi, per la realizzazione dei progetti prevenzionali presentati, anche di soggetti con personalità giuridica o di associazioni non riconosciute, di loro diretta emanazione, titolati, sia singolarmente che in regime di associazione.

### ***Privilegiati interventi a favore del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza***

L'entità delle risorse messe a disposizione attraverso l'avviso pubblico è pari a tre milioni di euro complessivi e i soggetti interessati possono presentare progetti prevenzionali per un importo massimo pari a 500mila euro (comprensivo dell'eventuale Iva), del quale non oltre il 50% a carico dell'Inail. L'area di intervento dei progetti ritenuta di particolare rilevanza è l'informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere.

I progetti vanno presentati via Pec entro il 30 novembre 2015. Le manifestazioni di interesse andranno trasmesse via posta elettronica certificata alla direzione centrale Prevenzione entro e non oltre la data del 30 novembre 2015 (indirizzo Pec: [dcprevenzione@postacert.inail.it](mailto:dcprevenzione@postacert.inail.it)), corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione secondo i criteri esposti nell'Avviso pubblico. Dell'esito della valutazione verrà, comunque, fornita comunicazione a ciascun soggetto richiedente.

**(Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio online, 3 novembre 2015)**



## **Ambiente**

### **■ Traversine ferroviarie dismesse: rifiuti pericolosi da trattare con apposita autorizzazione**

Le traversine in legno dei binari trattate con il creosoto, sono da considerare rifiuti pericolosi, per il cui recupero, oltre alla necessaria autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti, occorre verificare il rispetto delle condizioni prescritte dall'articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cd Codice dell'Ambiente, garantendo un alto livello di tutela dell'ambiente e della salute umana

### ***La Sentenza***

Ha ricostruito la vicenda della natura di rifiuti pericolosi delle traversine ferroviarie impregnate con preservante a base di creosoto, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 12 ottobre 2015 n. 40757, dichiarando inammissibile, perché manifestamente infondato, il ricorso presentato avverso una condanna per il reato di cui all'art. 256, comma primo, Decreto Legislativo n. 152 del

2006, per aver il condannato effettuato un deposito preliminare di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione.

### ***Il creosoto***

Ricorda la Corte di legittimità, che il creosoto è una miscela di fenoli ed eteri fenolici, incolore, poco solubile in acqua, che si ottiene dalla distillazione del legno di faggio, utilizzato come impregnante per le traversine ferroviarie, ma classificato quale composto cancerogeno di seconda categoria, nonché pericoloso per la salute individuale anche solo tramite il contatto con la pelle o attraverso l'inalazione dei gas sprigionati a seguito dell'aumento della temperatura, oltre che dannoso per l'ambiente a causa del rischio di inquinamento del suolo e della falda acquifera.

### ***Sostanze pericolose***

I giudici di Piazza Cavour, ribadiscono che le traversine dismesse sono certamente qualificate come rifiuti, ma per via dell'impregnante utilizzato, occorre prima di tutto applicare la normativa europea concernente le sostanze pericolose, in particolare le restrizioni all'immissione sul mercato, tanto del creosoto quanto del legno che ha subito un trattamento con le medesime sostanze, ai sensi della Voce 31 dell'allegato XVII del Regolamento Reach (dall'acronimo Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

La deroga all'utilizzo del creosoto, è prevista quindi solo in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, purché le sostanze e/o le miscele contengano una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg e una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3% in peso, mentre il legno trattato immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, come nelle opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli, porti o vie fluviali.

In ogni caso, il legno trattato con creosoto non può, in nessun caso, essere utilizzato all'interno di edifici, per la fabbricazione di giocattoli, nella realizzazione di campi da gioco, parchi, giardini e altri luoghi pubblici all'aria aperta, né per la fabbricazione di mobili da giardino, di contenitori destinati a colture agricole, di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale.

### ***Rifiuti pericolosi***

Premessa la pericolosità della sostanza impregnante, prosegue il complesso ragionamento della Cassazione, le traversine ferroviarie dismesse, certamente sottoposte alla normativa sui rifiuti, divengono, per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, rifiuti pericolosi, identificate con codice CER 17.02.04\* ("legno contenente sostanze pericolose"), in funzione della sua ecotossicità.

Diversamente, quindi, da quanto in precedenza disposto dal soppresso punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 di individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, erroneamente richiamato dalla difesa del ricorrente, ai sensi del quale le traversine dismesse potevano, previa eventuale rilavorazione meccanica, essere reimpiegate per scopi diversi da quello originario, quali passatoie, barriere di contenimento, palizzate, paravalanghe, contenimenti di strade, di terrapieni e opere di sfruttamento forestale, fatta eccezione per l'uso come combustibile domestico e per la fabbricazione di imballaggi che potessero entrare in contatto con prodotti destinati alla alimentazione umana.

Alla luce della normativa oggi vigente, statuisce la sentenza, il recupero di un rifiuto pericoloso, quale appunto le traversine, può essere autorizzato soltanto ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e deve rispettare i requisiti dell'art. 184-ter per la cessazione della qualifica di rifiuto, per cui sono considerati rifiuti cessati i prodotti ottenuti che non producano impatti negativi per l'ambiente o la salute umana, come sancito testualmente dall'art. 13 Direttiva n. 2008/98, dagli articoli. 177 e 178 del Codice dell'Ambiente, ma anche dal Regolamento Reach.

### **La Corte di Giustizia**

La Corte giunge a tale conclusione, attraverso un complesso passaggio logico, richiamando il noto precedente della Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 358/2013, relativa all'utilizzo di pali per telecomunicazioni non più in uso, anch'essi trattati con impregnanti chimici, come sostegno per passerelle nelle isolate terre della Lapponia.

### **Il recupero**

La Corte di Giustizia, premesso che la citata Direttiva n. 2008/98/CE non stabilisce il principio che un rifiuto pericoloso non possa cessare di essere tale in seguito a un'operazione di recupero o di riciclaggio, in merito alle condizioni in base alle quali si poteva ritenere possibile che i pali del telefono cessassero di essere considerati un rifiuto pericoloso, ha dichiarato che un rifiuto pericoloso può "cessare di essere un rifiuto se un'operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente".

La medesima sentenza, inoltre, chiarisce che un'operazione di recupero consente di trasformare un oggetto in un prodotto utilizzabile, poiché, a differenza del riutilizzo, che si attua nel caso di impiego con le stesse modalità dell'originario oppure con modalità diverse, ma senza modificarne l'originaria natura e struttura, il recupero ha un significato più ampio in quanto allude al "riutilizzo di materiali, sostanze o energie, che altrimenti andrebbero perdute, mediante operazioni di trattamento chimico, fisico, meccanico, biologico che fanno perciò perdere alla sostanza o all'oggetto la loro identità originaria".

17

### **I pali del telefono**

Con una considerazione applicata dalla Cassazione anche alle traversine ferroviarie, la Corte di Giustizia ha rilevato come una semplice operazione di cernita o di trattamento preliminare, non depurando il legno delle sostanze tossiche con cui è trattato, non produce il risultato di trasformare tale materiale in un prodotto analogo a una materia prima, con le medesime caratteristiche e utilizzabile nelle stesse condizioni di tutela ambientale.

Pertanto, nel caso preso ad esempio, la cessazione della qualifica di rifiuto dei pali telefonici era esclusa dalla circostanza il legno continuava a essere impregnato di sostanze chimiche pericolose, che poteva in ogni caso comportare per il detentore l'obbligo di disfarsi del legno, nonostante la Direttiva 2008/98/CE non disciplini direttamente le modalità di impiego dei rifiuti di legno pericolosi, dovendo l'interprete fare riferimento alle analoghe disposizioni del regolamento Reach, che non si applica direttamente ai rifiuti, ma che, per sostanze simili, stabilisce chiare prescrizioni di utilizzo che mirano a garantire un alto livello di tutela per la salute umana e l'ambiente.

Le traversine dismesse

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, estende il sillogismo giuridico effettuato dalla Corte di Giustizia Europea per i pali telefonici alla situazione, del tutto simile, delle traversine in legno impregnate di creosoto, ritenendo che un rifiuto pericoloso può cessare di essere un rifiuto in quanto il suo recupero avvenga sotto forma di un uso autorizzato in forza dell'Allegato XVII del Regolamento Reach.

Tali materiali dismessi, i pali del telefono come le traversine ferroviarie, cessano di essere un rifiuto per effetto di un'operazione di recupero se e nel momento in cui, pur non essendo stati depurati dalle sostanze pericolose da cui sono impregnati, siano reimpiegati secondo le modalità previste dall'ordinamento, ovvero nelle stesse condizioni di precauzione per l'ambiente con le quali avviene l'uso di un legno, trattato con un impregnante chimico, al momento della sua prima immissione sul mercato.

### **La condanna**

Al termine di tale lungo ragionamento, i giudici del Palazzaccio confermano la condanna emessa in appello, non ritenendo, nel caso deciso, che l'impianto come anche la condotta del colpevole, fossero indice del rispetto delle descritte condizioni e prescrizioni di legge per l'attività di recupero di un rifiuto pericoloso, né fornissero prova del suo riutilizzo non pericoloso consentito.

Le eventuali problematiche, che dovessero emergere in merito alla conformità delle certificazioni mediche trasmesse alle Unità territoriali, potranno essere segnalate tempestivamente alla

Sovrintendenza sanitaria centrale, al seguente indirizzo di posta elettronica [sovr sancentrale@inail.it](mailto:sovr sancentrale@inail.it).

**(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 novembre 2015)**

## ■ **Prevenzione del rischio sismico, ecco i contributi per il 2014**

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 257 del 4 novembre, l'ordinanza n. 293 del 26 ottobre 2015 della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione civile, relativa ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014, previsti dall'art. 11 del D.L. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 24 giugno 2009.

Il Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, avviato dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, prevede lo stanziamento di € 965 milioni in 7 anni, per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio sul l'intero territorio nazionale.

La somma disponibile per il 2014, pari a € 195,600 milioni, è ripartita tra le regioni, in modo proporzionale al rischio sismico dell'ambito territoriale, per finanziare:

a. indagini di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (€ 16 milioni);

b. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso (€ 170 milioni per gli interventi indicati alle lett. b e c);

c. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

d. altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile (€ 8,3 milioni).

Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

Le regioni definiscono il quadro dei fabbisogni e i programmi di attività per la realizzazione degli interventi, sentiti i comuni o le province interessate o le ANCI regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione.

**(Massimiliano Atelli, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 2 ottobre 2015)**



# Approfondimenti

## Antincendio

### La compartimentazione nei fabbricati industriali: criteri di valutazioni e soluzioni

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 29 ottobre 2015)

La finalità della compartimentazione consiste nel limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all'interno della stessa attività.

Uno dei problemi *storici* della applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi nelle attività industriali, riguarda le modalità con cui si valutano i requisiti di compartimentazione. In assenza di criteri uniformi e riconosciuti, la valutazione delle caratteristiche e superfici di compartimentazione è soggetta a molte variabili, che determinano spesso vincoli importanti a lay-out produttivi.



Con il D.M. 3 Agosto 2015 di prossima applicazione, sono introdotti criteri e modalità uniformi e riconosciuti per la valutazione dei requisiti di compartimentazione, mediante la definizione dei livelli di prestazione e delle soluzioni progettuali.

#### ***I livelli di prestazione - Classificazione e criteri di attribuzione***

I livelli di prestazione ed i criteri di attribuzione sono indicati nella seguente tabella

<b>Livello di Prestazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Criteri di attribuzione</b>
<b>I</b>	Nessun requisito	Non ammesso nelle attività soggette
<b>II</b>	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: <ul style="list-style-type: none"><li>• la propagazione dell'incendio verso altre attività;</li><li>• la propagazione dell'incendio all'interno</li></ul>	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione

	della stessa attività.	
<b>III</b>	<p>È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la propagazione dell'incendio verso altre attività;</li> <li>• la propagazione dell'incendio e dei fumi freddi all'interno della stessa attività.</li> </ul>	<p>In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, ...).</p> <p>Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio <math>R_{vita}</math> compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche.</p>

### **Le soluzioni progettuali**

Ove non previste nei seguenti punti del presente paragrafo, per i compartimenti aventi  $R_{vita}$  compreso in Ci1, Ci2, Ci3, si possono assumere a riferimento le soluzioni conformi previste rispettivamente per Cii1, Cii2, Cii3, tenendo conto della maggiore familiarità degli occupanti con l'attività e dello specifico rischio di incendio.

#### *Soluzioni conformi per il livello di prestazione II*

1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività o all'interno della stessa attività deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:

a. inserire le diverse attività o suddividere la volumetria dell'opera di costruzione contenente l'attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei paragrafi S.3.5 (Caratteristiche generali della compartimentazione) ed S.3.6 (Progettazione della compartimentazione), con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7 (Realizzazione della compartimentazione).

b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero, come descritto nel paragrafo S.3.8 (Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio).

2. L'ubicazione delle diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione deve essere stabilita secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9 (ubicazione).

3. Sono ammesse comunicazioni tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10 (comunicazioni tra attività diverse).

#### *Soluzioni conformi per il livello di prestazione III*

Si applicano le soluzioni conformi per il livello di prestazione II impiegando elementi a tenuta di fumo ( $S_a$ ) per la chiusura dei vani di comunicazione fra compartimenti.

#### *Soluzioni alternative*

Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione, che possono essere ricercate nell'impiego dei SEFC (Capitolo S.8)

Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6. (metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio).

### **Caratteristiche generali della compartimentazione**

Il requisito di compartimentazione può essere raggiunto con diverse soluzioni:

#### *Spazio scoperto*

1. Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

- a. superficie lorda minima libera espressa in  $m^2$  non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
- b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto non inferiore a 3,50 m.

2. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad  $1/2$ .

3. La superficie lorda minima libera dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.

4. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

#### *Filtro*

1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:

- a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;
- b. due o più porte almeno E 30-S<sub>a</sub> munite di congegni di autochiusura;
- c. carico di incendio specifico  $q_f$  non superiore a  $50 MJ/m^2$ .

#### *Filtro a prova di fumo*

1. Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive:

a. dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione comunque non inferiore a  $0,10 m^2$ , sfociante al di sopra della copertura dell'opera da costruzione;

b. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola d'arte;

Il sistema di sovrappressione deve comunque consentire la facile apertura delle porte per le finalità d'esodo (capitolo S.4), nonché la loro completa autochiusura in fase di attivazione dell'impianto.

c. areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a  $1 m^2$ . Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. È escluso l'impiego di condotti.

#### *Compartimento a prova di fumo*

1. Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo:

a. il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale;

b. i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo sono dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (Capitolo S.8);

c. il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo sono dotati di SEFC (Capitolo S.8);

- d. il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo;
- e. il compartimento è separato con filtro a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo;
- f. il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo.

#### *Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento*

1. L'adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l'esterno (es. facciate continue, facciate ventilate, coperture, ...) non deve costituire pregiudizio per l'efficacia della compartimentazione di piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all'interno dell'edificio.

#### *Segnaletica*

Le porte tagliafuoco devono essere contrassegnate su entrambi i lati con cartello UNI EN ISO 7010-M001 o equivalente, riportante il messaggio "Porta tagliafuoco tenere chiusa" oppure "Porta tagliafuoco a chiusura automatica" se munite di fermo elettromagnetico in apertura.

### **Progettazione della compartimentazione**

#### *Regole generali*

1. Devono essere inseriti in compartimento autonomo:
  - a. ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano;
  - b. aree dell'attività con diverso profilo di rischio (es. zone produzione da magazzini, servizi ecc.);
  - c. altre attività (diversa titolarità, di diversa tipologia) ospitate nella medesima opera da costruzione;
  
2. Per le attività industriali, classificate  $R_{vita}$  da A1 a A4, la superficie lorda dei compartimenti non deve superare i valori massimi previsti nella seguente tabella

$R_{vita}$	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
<b>A1</b>	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
<b>A2</b>	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000
<b>A3</b>	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]
<b>A4</b>	[na]	[na]	[na]	[na]	16000	[na]	[na]	[na]	[na]

[na] Non ammesso [1] Nessun limite

#### *Compartimentazione multipiano*

Per attività in cui i profili di rischio  $R_{vita}$  di tutti i compartimenti siano compresi in A1, A2, B1, B2, C1, C2, nel rispetto della massima superficie di compartimento di cui alla tabella seguente e dei vincoli dettati dalle altre misure antincendio è generalmente accettabile la compartimentazione multipiano in tabella seguente (esempi nell'illustrazione) in relazione alle caratteristiche geometriche dell'attività.

Geometria attività	Compartimentazione semplificata	Misure antincendio aggiuntive
Quota di tutti i piani fuori terra $\leq 12$ m	Tutti i piani fuori terra possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dalla porzione interrata dell'attività	Nessuna
Quota di tutti i piani interrati $> -5$ m	Tutti i piani interrati possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dalla porzione fuori terra dell'attività	Nessuna
Quota di tutti i piani $\leq 12$ m e $> -5$ m	Tutti i piani interrati e fuori terra possono essere inseriti in un compartimento unico	Nel compartimento multipiano: rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione III.
Qualsiasi	Tutti i piani tra quota $\leq 12$ m e $> -5$ m possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dal resto dell'attività.	Nel compartimento multipiano: <ul style="list-style-type: none"> <li>rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione III;</li> <li>controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV [1];</li> <li>tutte le vie d'esodo verticali protette.</li> </ul>

[1] per attività con carico di incendio specifico  $q_f$  inferiore a  $600 \text{ MJ/m}^2$ , è ammesso per la strategia controllo dell'incendio il livello di prestazione III




Illustrazione: Esempi di compartimentazione multipiano



## **Realizzazione della compartimentazione**

### *Determinazione della classe di resistenza al fuoco*

1. La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata secondo quanto previsto nel capitolo S.2 - Resistenza al fuoco.

2. In caso di compartimenti adiacenti, riferiti a responsabili di attività diversi, gli elementi di separazione degli stessi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60, salvo quanto previsto al precedente comma.

### *Selezione delle prestazioni degli elementi*

1. Le prestazioni degli elementi di compartimentazione sono selezionate secondo i criteri di impiego riportati alla tabella seguente:

<b>Simbolo</b>	<b>Prestazione</b>	<b>Criterio di impiego</b>
R	Capacità portante	Per prodotti ed elementi costruttivi portanti
E	Tenuta	Contenimento di fumi caldi, gas caldi e fiamme
I	Isolamento	Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per contatto tra materiale combustibile e faccia dell'elemento di compartimentazione non esposta all'incendio.
W	Irraggiamento	Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per irraggiamento dalla faccia non esposta all'incendio dell'elemento di compartimentazione verso materiale combustibile.
M	Azione meccanica	Limitare la possibilità di perdita di compartimentazione per effetto di azioni meccaniche accidentali.
S	Tenuta al fumo	Contenimento di fumi e gas freddi

2. Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra compartimenti devono possedere analoga classe di resistenza al fuoco ed essere munite di dispositivo di autochiusura (es. porte) o essere mantenute permanentemente chiuse (es. sportelli di cavedi impiantistici).

3. Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta di fumi caldi (E) e freddi (S<sub>a</sub>). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W).

4. Le porte tagliafuoco installate lungo le principali vie di passaggio degli occupanti dovrebbero essere preferibilmente munite di fermo elettromagnetico in apertura, asservito ad impianto rilevazione ed allarme antincendio.

### *Continuità della compartimentazione*

1. Le compartimentazioni orizzontali e verticali devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio. Particolare cura nella realizzazione deve essere garantita:

- nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, grazie alla corretta posa in opera,
- in corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l'adozione di sistemi sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell'incendio possono attaccare l'integrità e la forma dell'impianto (es. tubazioni di PVC con collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi ecc.) ovvero con l'adozione di isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l'elemento di separazione quando gli effetti dell'incendio possono causare solo il riscaldamento dell'impianto (es.

- tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all'incendio dell'elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti);
- c. in corrispondenza di canalizzazioni aerauliche, per mezzo dell'installazione di serrande tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti;
- d. in corrispondenza dei camini di esaustione o di estrazione fumi impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti.
- e. in caso di facciate continue

#### *Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio*

1. L'interposizione di distanza di separazione "d" in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o tra attività o tra attività diverse consente di limitare la propagazione dell'incendio.
2. Ai fini della definizione di una soluzione conforme per la presente misura antincendio, il progettista impiega la procedura tabellare indicata al paragrafo S.3.11.2 oppure la procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, imponendo ad un valore pari a  $12,6 \text{ kW/m}^2$  la soglia  $E_{\text{soglia}}$  di irraggiamento termico dell'incendio sul bersaglio. Tale soglia è considerata adeguatamente conservativa per limitare l'innesco di qualsiasi tipologia di materiale, in quanto rappresenta il valore limite convenzionale entro il quale non avviene innesco del legno in aria stazionaria.
3. Qualora il carico d'incendio  $q_f$  nei compartimenti dell'attività sia inferiore a  $600 \text{ MJ/m}^2$ , si considera soluzione conforme l'interposizione di spazio scoperto tra ambiti della stessa attività o tra attività diverse.
4. Ai fini della definizione di una soluzione alternativa per la presente misura antincendio, il progettista può impiegare la procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, impiegando un valore  $E_{\text{soglia}}$  adeguato al bersaglio effettivamente esposto all'incendio.

#### *Ubicazione*

1. Differenti attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...) possono essere ubicate in una stessa opera da costruzione.
2. Le attività civili non possono essere ubicate in opere da costruzione in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative, si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
3. È ammessa la coesistenza nella stessa opera da costruzione di attività civili con altre attività funzionali all'attività principale (es. gruppi elettrogeni, centrali termiche, autorimesse, ascensori, ...).

#### *Comunicazioni tra attività diverse*

1. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse comunicazioni tra tutte le tipologie d'attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...) inserite nella medesima opera da costruzione a prescindere dalla loro titolarità.
2. Se attività civili diverse comunicano tramite un sistema d'esodo comune, di norma i compartimenti di ciascuna attività che comunicano con detto sistema d'esodo dovrebbero essere a prova di fumo al fine di impedire propagazione di fumo tra attività diverse.
3. In presenza di comunicazioni tra attività civili diverse, i compartimenti con profilo di rischio  $R_{\text{vita}}$  in C1, C2, C3, D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo.

## Sicurezza sul lavoro

### Il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile

(Francesco Torre, *Il Sole 24 ORE – Sicurezza24*, 29 ottobre 2015)

Nell'ambito della problematica prevenzionistica del lavoro, la discussione ricade frequentemente sul dovere in capo all'imprenditore ovvero, in tal caso, al datore di lavoro, di approntare le misure di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del principio di massima tecnologia tecnologicamente possibile.

Concetto che spesso stride con la possibilità economica dell'imprenditore di far fronte a tale dovere.

In base all'articolo 2087 c.c., l'imprenditore è – infatti - tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Trattasi di una norma di "chiusura" del sistema legislativo prevenzionistico. Ovvero, nel caso in cui una specifica norma preventiva sia carente nel tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, la disposizione impone all'imprenditore l'adozione, in qualunque modo, delle misure generiche di prudenza, diligenza ed esperienza, contestualizzate alla peculiarità del proprio ambito produttivo, in quanto nessuno meglio di lui, conoscendo la propria realtà economica, potrebbe avere prevedibilità dell'evento e, quindi, delineare l'adozione delle più consone ed aggiornate misure di cautela.

Norma, dalla cui omissione ne potrebbero derivare responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, nonché penali, per colpa generica.

Il concetto di cui all'art. 2087 c.c., è stato ripreso all'interno dei principi generali di tutela della norma speciale ex D.Lgs. 81/08 che, con l'art. 15, co. 1, lett. c), richiama tra di essi, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Non sarebbe pertanto sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni metodologiche [Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 7402/2000].

Ne deriva quindi che il datore di lavoro, o chi per lui, con specifica diligenza professionale, è tenuto ad adottare quelle misure cautelative dettate:

- a. Dalla specificità del lavoro, in maniera tale da farne derivare una valutazione dei rischi quanto più specifica possibile nelle misure di prevenzione e protezione;
- b. Dall'esperienza. In tal modo è possibile prevedere conseguenze dannose conosciute, quindi valutabili ed a cui opporsi.
- c. Dalla tecnica, le cui conoscenze, dovute al progresso tecnico-scientifico, possono avere ripercussioni utili sulla materia prevenzionistica del lavoro.

In tal modo, la massima sicurezza tecnologicamente possibile voluta dal legislatore si traduce nella massima sicurezza organizzativa, nella quale la tecnica e le procedure si innestano; in modo del tutto in linea con la definizione di prevenzione, ovvero il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o

diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno [D.Lgs. 81/08, art. 2].

L'art. 2087 c.c. non introduce responsabilità oggettive del datore di lavoro, ma, in quanto norma integrativa e di chiusura del sistema – il quale passa dall'attuazione della norma specifica - lo obbliga all'adozione di tutte le altre misure, non previste dalle norme, che risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, aprendosi al progresso e conseguendone le necessità, con riferimento al proprio settore [cfr. Cass. Pen. n. 2626/2014].

È dovuto rilevare che ciò non significa che sia attribuibile al datore di lavoro la responsabilità per qualsivoglia infortunio accaduto sul lavoro, ma che l'evento è riconducibile a sua colpa, quale elemento del dovere e della responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Responsabilità che impone al datore di lavoro il dovere di diventare un 'buon imprenditore' nel rispetto dei canoni di diligenza, prudenza, perizia, nonché dell'esperienza e del progresso tecnologico.

Stante l'art. 32 della Costituzione Italiana, il quale afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...], si è più volte posto il problema della fattibilità economica della massima tecnologia tecnologicamente possibile. Tuttavia, la dottrina sembrerebbe ad oggi unanime nel definire che, giacché occorre attribuire sicura preminenza al bene della sicurezza e della salute alla persona-lavoratore rispetto ad altri interessi costituzionalmente garantiti ma condizionati [...], l'adozione di misure di sicurezza non può essere subordinata a scelte di fattibilità economica o produttiva [Cass. Pen., Sent. n. 12799/2007].

In conclusione, il datore di lavoro è certamente tenuto al rispetto della norma prevenzionistica del lavoro a tutela della salute e delle sicurezza dei lavoratori. Egli è tuttavia parimenti tenuto ad attivarsi sinergicamente affinché i livelli di sicurezza raggiunti siano mantenuti e migliorati nel tempo, per tramite, anche, dell'esperienza e della tecnica, definendo le scelte ritenute necessarie a pervenire alla massima tutela raggiungibile da offrire al lavoratore, attraverso i comuni canoni di diligenza, perizia e prudenza.

## **Antincendio: controlli**

### **I controlli e le sanzioni nella prevenzione incendi**

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE – Antincendio24*, 15 ottobre 2015)

La vigilanza sull'applicazione della normativa di Prevenzione Incendi viene esercitata dal Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, a cui sono attribuiti funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.

L'accertamento può essere svolto con diverse modalità:

- per controlli a seguito presentazione di SCIA ai sensi art. 4 del D.P.R. 151/2011;
- per controlli programmati e/o a campione ai sensi art. 4 del D.P.R. 151/2011,
- a seguito di intervento svolto da personale VF (incendio, infortunio ecc.),
- a seguito segnalazioni di pericolo effettuati da enti (PS, CC, VV.UU. ecc.) o privati.

La attuale normativa ha radicalmente mutato il ruolo e le modalità dei controlli effettuati dai Vigili del Fuoco.

Rispetto alla previgente normativa, che prevedeva il Rilascio del Certificato Prevenzione Incendi a seguito di sopralluoghi e verifica delle documentazioni fornite, nel D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 i Vigili del Fuoco effettuano i controlli ex post, cioè a seguito presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività), nei quali potrà essere accertata una inadempienza di natura penale e/o amministrativa.

La specifica delle violazioni è prevista nell'art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) e riguarda mancati adempimenti relativi ai procedimenti di prevenzione incendi.

#### **Le responsabilità del titolare dell'attività**

Le inadempienze a carico del responsabile dell'attività si configurano in due casi:

-Omessa presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui all'art. 4, comma 1. L'attività viene esercita, rientra tra quelle soggetta a controllo di prevenzione incendi ed il responsabile non è in grado di dimostrare l'avvenuta presentazione della SCIA, mediante ricevuta in fondo al modello MOD. PIN 2 – 2014 SCIA, oppure mediante ricevuta invio PEC;

-Omessa presentazione di attestazione di rinnovo periodico in assenza di variazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011. L'attività viene esercita, rientra tra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi, è in possesso di una SCIA o Certificato Prevenzione Incendi scaduti ed il responsabile non è in grado di dimostrare l'avvenuta richiesta di rinnovo periodico attestazione di rinnovo, mediante ricevuta in fondo al modello MOD. PIN 3– 2014 RINNOVO PERIODICO oppure mediante ricevuta invio PEC.

In tali casi si applica l'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 che prevede "Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro". Si tratta un reato Penale a carico del responsabile (titolare, responsabile legale, dirigente ecc.).

La formalizzazione dell'inadempienza avviene secondo le procedure previste dal Codice di procedure Penale e prevede la verbalizzazione dell'accertamento e la notizia di reato alla Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento alla identificazione della persona responsabile e del reato individuato.

### **Le responsabilità di altri soggetti**

Oltre al responsabile dell'attività, la normativa prevede delle responsabilità aggiuntive derivanti dalla attestazione di fatti non corrispondenti al vero.

Sempre l'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 prevede "Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime".

Si tratta un reato penale, in cui si possono individuare attestazioni non veritiere (falso ideologico) ovvero contraffazione di documentazione (falso materiale), la cui responsabilità viene attribuita ad altri soggetti che intervengono nel procedimento, in particolare il professionista abilitato, il professionista abilitato nel campo antincendio, ditte installatrici nel campo degli impianti.

Si tratta in particolare dell'attestazione di fatti non corrispondenti al vero connessi alla redazione dei seguenti modelli

- PIN 2.1-2014 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- PIN 2.2-2012 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco;
- PIN 2.3-2014 - Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti;
- PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto;
- PIN 2.5-2014 - Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto;
- IN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio;
- PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl;
- PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione: Attestazione per depositi di gpl;
- PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl;
- Dichiarazione di rispondenza: (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.);
- PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità;
- PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl;
- PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo: Dichiarazione per depositi di gpl.

### **Provvedimenti amministrativi ed eventuale sospensione dell'attività**

Oltre alle sanzioni penali previste, è previsto un altro possibile provvedimento: la sospensione dell'attività.

Sempre all'art. 20 si prevede che "Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle



strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo".

In genere la sospensione dell'attività la valuta il Prefetto della Provincia di competenza, a seguito di valutazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Da ultimo, ma non meno importante, la mancanza della SCIA viene comunicata al Sindaco del territorio in cui insiste l'attività, che a sua volta valuta ulteriori aspetti connessi all'agibilità, compatibilità con regolamenti urbanistici, edilizi ecc. nonché valuta la emissione di provvedimenti amministrativi di competenza (revoche di licenze, agibilità, prescrizioni ecc.).



**Consiglio di Stato – Sentenza 5 ottobre 2015 n. 04629**

## **Con sanatorie e varianti vanno sempre rispettate le norme su barriere, incendi e infortunistica**

*(Jada C. Ferrero e Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Condominio, 30 ottobre 2015)*

31

Qualsivoglia concessione edilizia - anche se rilasciata in sanatoria o in variante - deve necessariamente rispettare, tra le altre normative tecniche, le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, quelle infortunistiche e quelle legate alle barriere architettoniche.

Un principio-cardine appena riconfermato da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 04629/2015 depositata lo scorso 5 ottobre) a conclusione di una causa relativa a un'autorimessa interrata di oltre 60 box, costruita in diritto di superficie alla fine degli anni 90, di pertinenza di un condominio. A presentare ricorso, prima al Tar Piemonte e poi al Cds - che ha ribaltato l'orientamento del Tar - due fratelli, di cui uno disabile, entrambi proprietari di alloggi nell'edificio soprastante alla rimessa e di box pertinenziali, nonché soci della cooperativa che era stata appositamente costituita per realizzare i parcheggi pertinenziali in diritto di superficie, grazie a una convenzione.

L'autorimessa era stata costruita in forza di una concessione edilizia del 1998. Quattro anni dopo, otteneva "l'usabilità" dagli uffici comunali che successivamente, però, contestavano alcune opere difformi dal progetto: in particolare, che nella rampa pedonale di accesso - il classico scivolo affiancato al passo carraio - il servoscala era stato installato in modo inadeguato rispetto alla vigente normativa antincendio. A seguito della contestazione era allora stata presentata istanza per l'accertamento in sanatoria della conformità alle normative edilizie.

Il Comune, autorizzate le modifiche, rilasciava la concessione in sanatoria, sicché i due fratelli erano costretti a ricorrere al Tar per contestare l'illegittimità dei due provvedimenti - "usabilità" e sanatoria - e chiederne l'annullamento, restando però soccombenti.

La sentenza di primo grado è stata alla fine capovolta dal Cds i cui giudici hanno richiamato i tre passaggi normativi-chiave, decisivi per la definizione della controversia. Il decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 che, nel fissare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire la accessibilità degli edifici privati ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, impone espressamente (art 4.6), raccordi con la normativa antincendio: "Qualsiasi soluzione progettuale per garantire la accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale".

Allo stesso modo, l'art. 80 del Testo Unico dell'Edilizia, nel disciplinare l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dispone che l'esecuzione delle relative opere edilizie sia "realizzata in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni".

Infine, l'art. 5 del Dpr 37/1998 - che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi - dispone espressamente che "ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza

antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste", per il rilascio del certificato prevenzione incendi.

Secondo il Consiglio di Stato, il servoscala, assentito in sanatoria dal Comune – in luogo della rampa d'accesso dell'originaria concessione – deve ritenersi in contrasto con i requisiti di legge. Ed infatti, il servoscala, "funzionando elettricamente, in caso di incendio rischierebbe di trasformare il parcheggio in una trappola mortale per un disabile", considerato che "non ha corsia propria e non è in zona protetta; non solo non è dotato di porte antifumo, ma non ha la larghezza sufficiente per essere una via di fuga in contemporanea per i disabili e i non disabili".



## **Gli indici di riconoscimento del Datore di lavoro**

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 29 ottobre 2015)

La Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Penale, Sez. 4, sentenza n. 40721 del 9 ottobre 2015) – esaminando il caso di un infortunio subito da una lavoratrice, dipendente di un negozio operante all'interno di un centro commerciale, che nel transitare nell'ingresso dell'edificio è scivolata sul pavimento parzialmente bagnato e coperto da tappeti non fissati al suolo – ha espresso l'importante principio per cui la figura del datore di lavoro, quale garante ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere identificato «in colui che riveste tale ruolo nell'organizzazione imprenditoriale alla quale accede il luogo di lavoro medesimo». Inoltre i giudici hanno fornito alcuni interessanti spunti ai fini di una più esatta interpretazione della norma contenuta nel D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento alla definizione di "luogo" e "ambiente" di lavoro e a quella di "datore di lavoro".

Sotto quest'ultimo profilo la Suprema Corte giunge ad offrire una definizione della figura datoriale, della quale sono tratteggiati anche alcuni importanti caratteri distintivi. Tale figura è definita come il soggetto "titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Gli indici di riconoscimento della figura datoriale sono dunque almeno due: l'uno di carattere formale, che si riconduce appunto alla titolarità del rapporto di lavoro col lavoratore, l'altro di natura sostanziale che si riconnette invece al concetto di responsabilità in relazione ai tradizionali indici della autonomia – potere decisionale e di spesa. Per la verità il decreto legislativo in questione, nell'ambito della richiamata definizione, nel fissare la natura sostanziale della figura in esame, ne "estende" il riconoscimento al così detto datore di lavoro di "fatto" a cui in qualche modo si aggancia la mozione di "datore di lavoro delegato" pure introdotta innovativamente dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08. Trattasi di un aspetto di grande rilevanza pratica per molte aziende, in particolare ovviamente per quelle di non modestissime dimensioni, in quanto l'esistenza di un valido atto di delega costituisce al tempo stesso una condizione indispensabile al trasferimento soggettivo della responsabilità penale (che notoriamente è personale) e sufficiente a produrne l'effetto.

Non a caso, la concreta utilizzabilità in ambito giuridico e processuale di tal genere di delega richiede la sussistenza di specifici requisiti senza i quali l'effetto che le è proprio (del trasferimento della responsabilità penale) non potrebbe essere prodotto. La giurisprudenza ha autorevolmente ed efficacemente fissato i criteri necessari a far ritenere legittimamente applicabile la delega: essa deve essere conferita per iscritto, deve essere comprovata e non presunta (principio di certezza), debbono essere concretamente e dettagliatamente indicati i poteri delegati, deve essere esplicitamente accettata dal delegato, è valida solo se correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione, ivi compreso il potere di disporre autonomamente delle risorse necessarie. Non potrebbe d'altro canto esserne consentito un uso strumentale, volto cioè all'aggiramento delle responsabilità, ma appunto unicamente quello previsto di contribuire ad una più efficace attribuzione delle competenze dei singoli nella gestione delle problematiche connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ne consegue, ad avviso della Suprema Corte, che la nozione normativa di datore di lavoro [art. 2, D.Lgs. 81/08], incardinandosi sulla titolarità di poteri decisionali e di spesa e sulla connessa responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività (oltre che alla titolarità del rapporto di lavoro, evenienza che nel caso che occupa non rileva), evidenzia la necessità di limitare lo sguardo ricognitivo al perimetro di una determinata organizzazione imprenditoriale, della quale va ricostruita la catena gestionale.

Detto altrimenti, "nell'accertamento della esistenza di una concreta posizione di garanzia, premessa dell'attribuzione di uno specifico evento concreto, non interessa un qualsiasi soggetto datore di lavoro, ma colui che ne reca le attribuzioni in riferimento alla determinata organizzazione imprenditoriale nel cui ambito presta la propria attività il lavoratore infortunatosi".

Per l'identificazione del luogo di lavoro – ricorda la Suprema Corte – si deve invece fare riferimento alla definizione che ne dà l'articolo 62 del D.Lgs. 81/08 per cui occorre che sia «destinato ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro».

Ad avvio della Suprema Corte, infatti, ai fini della individuazione dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, la identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede. Lo si ricava dalla definizione testé riportata, laddove prevede un collegamento di ordine spaziale ("all'interno dell'azienda") o almeno pertinenziale tra l'azienda o l'unità produttiva e il luogo di lavoro. E lo implica la logica stessa della normativa prevenzionistica, che attribuisce obblighi securitari a colui che è titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l'ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione. Lo stesso Titolo II elenca gli obblighi che il datore di lavoro deve osservare rispetto ai "propri" luoghi di lavoro.

Quindi va puntualizzato che proprio ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di "luogo di lavoro"; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

In particolare, prosegue il ragionamento della Corte, può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito è necessario per provvedere alle incombenze loro affidate.

Per contro non può parlarsi di luogo di lavoro solo sul presupposto che un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d'opera in favore di taluno, vi si trovi a transitare.

La sentenza in commento ribadisce quindi la stretta correlazione che esiste tra la nozione di "luogo di lavoro" e la specifica organizzazione imprenditoriale alla quale questo accede in funzione servente; correlazione che deriva dalla necessità che si tratti di ambito spazio-funzionale sul quale possano e debbano estendersi i poteri decisionali del vertice della compagine.

La Suprema Corte giunge quindi a formulare il seguente principio di diritto: "in materia di responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate dal Titolo II del D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei luoghi di lavoro va identificato in colui che riveste tale ruolo nell'organizzazione imprenditoriale alla quale accede il luogo di lavoro medesimo".

In chiusura della propria motivazione la Suprema Corte opera un'ulteriore interessante puntualizzazione in merito alla possibilità che anche una persona estranea all'organigramma dell'impresa possa beneficiare della tutela apprestata dalla normativa prevenzionistica.

Sul punto la Suprema Corte argomenta che, in materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, espressamente richiamato dal capo 1 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 (ed ora trasfuso nell'art. 2, co. 4 del D.Lgs. 81/08), allorché parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non intende individuare in costoro i soli beneficiari della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti.

Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ex art. 3, comma secondo, dello stesso d.P.R. n. 547 del 1955, non

occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati d.P.R. n 547 del 1955 e 164 del 1956; obbligo che prescinde completamente dalla individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata dal legislatore.

Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, stesso codice, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché, sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

In questa prospettiva il limite della responsabilità datoriale viene individuato nell'ambito della causalità, sostenendosi che il fatto è commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro solo che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme ma un estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi.

Orbene, il principio fatto proprio dalla Suprema Corte è la tesi della riconducibilità degli estranei alla compagine aziendale al novero dei soggetti destinatari della tutela apprestata dalla normativa prevenzionistica.

Così, i requisiti previsti dall'allegato V al D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro devono essere osservati solo che si tratti di strumenti dell'attività lavorativa e l'eventuale messa in esercizio di macchinari non conformi non esonera da responsabilità il datore di lavoro solo perché l'infortunato non è un lavoratore: la condotta doverosa non è descritta in modo da implicare una delimitazione alle offese ai soli lavoratori. Al datore di lavoro si chiede un adempimento che ha valore per chiunque venga a contatto con la macchina in questione. Può trattarsi - e per lo più si tratta - di lavoratori; ma può ben trattarsi di persone estranee all'apparato organizzativo che per ragioni varie vengono a trovarsi nello spazio di azione degli organi della macchina.

Nella giurisprudenza si rinvencono puntuali affermazioni in proposito: ad esempio, si è affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la disposizione di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 547 del 1955 - che prevede che gli organi pericolosi delle macchine devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con i congegni di messa in moto e di movimento della macchina - intende evitare il rischio che chiunque, addetto o non alle macchine, dipendente o estraneo, per qualunque motivo, possa venire a contatto con le parti pericolose del congegno e riportare danni: la norma dunque non ha come specifico destinatario l'operaio addetto, ma è rivolta alla tutela di chiunque.

Se ne può derivare, conclude la Corte, che talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione; altre sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, inteso in senso formale e sostanziale. Nel primo caso, le ragioni per le quali si determina il contatto tra la fonte di pericolo e l'estraneo è del tutto irrilevante, proprio perché - per usare altra terminologia corrente nella dottrina - la sfera di competenza del titolare dell'obbligo è definita su base eminentemente oggettiva, ovvero in relazione alla fonte di pericolo.



## **Malattia, prova a carico dell'impresa**

*(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 13 novembre 2015)*

In occasione di una malattia professionale determinata da un'inosservanza al generico obbligo di applicare le misure di sicurezza, la prova liberatoria incombe sul datore di lavoro e non sul dipendente. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 22615/2015.

Il principio espresso dai giudici si contrappone a quello previsto quando la disposizione che si ritiene violata è espressamente e specificamente definita dalla legge, circostanza che determina una diversa individuazione dell'onere della prova.

I giudici di primo e secondo grado hanno addebitato a un datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per venire a conoscenza di una possibile o eventuale malattia professionale di una dipendente. Secondo il datore di lavoro, invece, spettava alla lavoratrice, che aveva dichiarato di aver subito un danno, dimostrare l'omissione a carico della controparte e di averle dato notizia della malattia.

Da considerare che la corte territoriale ha individuato la responsabilità del datore di lavoro nel tardivo ricorso all'automazione di alcune fasi di lavorazione che avrebbero comportato, se tempestivamente adottate, una minore gravosità delle mansioni e avrebbero, quindi, rimosso la causa della malattia professionale.

La Cassazione ha rilevato che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'articolo 2087 del codice civile, la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa della controparte, dato che ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile è il datore di lavoro che deve provare la non imputabilità a suo carico.

Più precisamente, in tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro e al lavoratore sono diversamente modulati a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (od altra fonte ugualmente vincolante), in relazione a una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso articolo 2087 del codice civile che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza.

Nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza "nominated", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno.

Nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza indicate, imponendosi di norma al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, seppure non risultino disciplinati dalla legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre analoghe fonti.

# Rassegna normativa

(G.U. 14 novembre 2015, n. 266)



Ambiente

37

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nelle province di Cremona e Mantova.

(G.U. 19 ottobre 2015, n 243)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015**

Modifica del decreto 19 giugno 2015 relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

(G.U. 22 ottobre 2015, n 246)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 15 ottobre 2015**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno ed il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 291).

(G.U. 22 ottobre 2015, n 246)

## **DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172**

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

(G.U. 27 ottobre 2015, n 250)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 19 ottobre 2015**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 292).

(G.U. 29 ottobre 2015, n 252)

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015**

Approvazione del Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia.

(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 29 ottobre 2015**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 294).  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Nuova calata ad uso cantieristico navale all'interno del Porto Petroli di Genova Sesti Ponente e della sistemazione idraulica del Rio Molinassi».  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto di «Autostrada A1 Milano-Napoli ampliamento alla terza corsia tratto Barberino di Mugello - Firenze nord Variante - Sottoattraversamento A1».  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Esclusione dalla procedura di VIA del progetto «Razionalizzazione della Rete Elettrica a 220 kV della città di Torino - Riassetto degli ingressi delle linee a 220 kV alla S.E. Pianezza T.217 "Pianezza - Moncalieri", T.231 "Pianezza - Piossasco", T.233 "Pianezza - Pellerina", T.254 "Pianezza - Torino Nord" nei Comuni di Pianezza e Collegno, in Provincia di Torino" presentato da Terna Rete Italia S.p.A.  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Assoggettamento alla procedura di VIA del progetto di «Risanamento e nuovo assetto della rete elettrica AT nei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano - Linea a 132 kV Lucca Ronco - Filettole n. 512. Variante località Cerasomma - Tratto H-I. Variante localizzativa».

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Opere strutturali di messa in sicurezza idraulica e approvvigionamento idropotabile in loc. Gello e Laghi Primavera».  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Asse Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione delle principali linee (upgrading). Interventi accessori».  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Assoggettamento alla procedura di VIA del progetto «Nuova Stazione Elettrica RTN 150 kV di Pontecorvo con relativi raccordi e nuovo elettrodotto a 150 kV S.E. Pontecorvo - C.P. Cassino Smistamento (ex Fiat Serene)».  
(G.U. 5 novembre 2015, n 258)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015**

Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio.  
(G.U. 10 novembre 2015, n 262)

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2015**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina.  
(G.U. 13 novembre 2015, n 265)



**Sicurezza**

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### **DECRETO 10 agosto 2015, n. 163**

Regolamento recante parziale modificazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare).  
(G.U. 14 ottobre 2015, n 239)

## **MINISTERO DELLA DIFESA**

### **DECRETO 19 ottobre 2015**

Rettifica del decreto 24 settembre 2015, concernente l'individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana.  
(G.U. 26 ottobre 2015, n 249)

## **AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, COMUNICATO**

Comunicato relativo al Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, del 15 ottobre 2015.  
(G.U. 27 ottobre 2015, n 250)

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 21 ottobre 2015**

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.  
(G.U. 30 ottobre 2015, n 253)

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1075/2015).  
(G.U. 6 novembre 2015, n 259)

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1076/2015).  
(G.U. 6 novembre 2015, n 259)

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

### **DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1077/2015).  
(G.U. 7 novembre 2015, n 260)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1078/2015).  
(G.U. 7 novembre 2015, n 260)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1079/2015).  
(G.U. 9 novembre 2015, n 261)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1080/2015).  
(G.U. 9 novembre 2015, n 261)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1081/2015).  
(G.U. 10 novembre 2015, n 262)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1082/2015).  
(G.U. 10 novembre 2015, n 262)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1083/2015).  
(G.U. 11 novembre 2015, n 263)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1084/2015).  
(G.U. 11 novembre 2015, n 263)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1085/2015).  
(G.U. 12 novembre 2015, n 264)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto, prodotte dalla società MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1086/2015).  
(G.U. 12 novembre 2015, n 264)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1087/2015).  
(G.U. 13 novembre 2015, n 265)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1088/2015).  
(G.U. 13 novembre 2015, n 265)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 9 ottobre 2015**

Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto prodotte dalla società «MED S.r.l.», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1089/2015).  
(G.U. 14 novembre 2015, n 266)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 21 ottobre 2015**

Autorizzazione alla «Schat Harding Italy S.r.l.», in Livorno, ad operare in qualità di ditta autorizzata ad effettuare la manutenzione/revisione di taluni dispositivi di salvataggio.  
(G.U. 14 novembre 2015, n 266)



# Punto norme

## Le principali norme tecniche pubblicate

### **UNI – Commissione Protezione Attiva**

- UNI EN 12101-3:2015 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore


-UNI EN 16712-1:2015 Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 1: Induttori PN 16

- UNI EN 16712-2:2015 Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 2: Tubi raccoglitori

### **UNI – Comportamento all'Incendio**

- UNI EN 1364-1:2015 Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 1: Muri

### **(UMAN – Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio)**



# Esperto risponde

43

## ■ I CAMERIERI CON IL VOUCHER: SÌ ALLE NORME DI SICUREZZA

**D.** *Nel settore della ristorazione, il titolare che impiega, generalmente il sabato, lavoratori occasionali con l'attivazione del buono lavoro (voucher) è tenuto a far sostenere loro la visita medica e il corso sulla sicurezza? Si tenga presente che normalmente i lavoratori danno il loro consenso alla prestazione da svolgere il sabato quando è ormai venerdì sera o, addirittura, sabato mattina.*

----

**R.** L'articolo 3, comma 8, del Dlgs 81/2008, modificato dall'articolo 20 del Dlgs 151/2015, dispone che, «nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista». È quindi opportuno, prima di adibire al lavoro il prestatore occasionale, adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente. Se l'attività svolta non rientra nelle casistiche espressamente previste dal Dlgs 81/2008 come soggette a sorveglianza sanitaria (per esempio, movimentazione di carichi pesanti e lavoro al videoterminale), non è necessaria la visita medica.

**(Alberto Bosco e Angelo Pompei, Il Sole 24 ORE - Esperto Risponde, 26 ottobre 2015)**

## ■ RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA AI STRUTTURE SANITARIE

**D.** *Responsabile tecnico sicurezza AI ex DM 19/03/2015, All III, punto 42.b: è sufficiente conseguire l'attestato del corso ex DM 5/8/2011 o per iscriversi allo stesso sono comunque necessari i requisiti previsti dall'Art. 3 (iscrizione albi)?*

----

**R.** La norma prevede l'individuazione di (...) un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011. Quindi il responsabile tecnico può essere un dipendente o persona esterna in possesso dei requisiti necessari. Qualora sia persona esterna, il requisito necessario per partecipare al corso di cui sopra è essere iscritto ad ordine o collegio professionale (ingegneri, periti, geometri, architetti, agronomi ecc.).

**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 2 novembre 2015)**

## ■ BENEFICIO PER L'ANCORAGGIO

**D.** *In relazione ai nuovi obblighi di installazione delle linee vita su tetti e coperture, in vigore dal 15 luglio 2015, si chiede se l'installazione di tali dispositivi di ancoraggio su un edificio preesistente possano beneficiare della detrazione Irpef del 50 per cento, in relazione alle spese di ristrutturazione.*

----

**R.** Tutti gli interventi, anche di manutenzione ordinaria, eseguiti sulle coperture di edifici residenziali plurifamiliari (condomini) fruiscono della detrazione del 50 per cento (ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)). Viceversa, se l'immobile in questione fosse un fabbricato unifamiliare, occorrerebbe un intervento più incisivo, senza limitarsi al semplice ancoraggio della linea vita preesistente, ma comprendendo almeno una nuova installazione.

**(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 16 novembre 2015)**

44

## ■ RISCHIO FULMINAZIONI

**D.** *In base a quali criteri o parametri posso stabilire se per una determinata struttura o edificio anche di piccole dimensioni è necessario effettuare la valutazione del rischio fulminazioni con relativi calcoli e valutazioni tecniche?*

----

**R.** Nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche deve essere eseguita con la nuova versione della norma CEI EN 62305-2, in vigore dal 1° marzo 2013. Si segnala inoltre che, contemporaneamente alle Norme della serie CEI EN 62305, è stata pubblicata la Guida tecnica CEI 81-2 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini. Essa fornisce indicazioni utili per verificare la rispondenza alle Norme CEI EN 62305 delle misure di protezione contro i fulmini adottate a seguito della valutazione del rischio di una struttura.

**(Pierpaolo Masciocchi, Tecnici24 Risponde, 20 ottobre 2015)**

## ■ REGISTRO DEGLI ESPOSTI

**D.** *Nel caso di utilizzo di una miscela che sia classificata come sospetta cancerogena, H351, è necessario aprire il registro degli esposti? Tale situazione vale anche nel caso di una miscela non classificata come sospetta cancerogena alla sezione 2 della scheda di sicurezza, ma che ha, tra i suoi componenti, un elemento classificato H350 o H351 (sezione 3 della scheda di sicurezza)?*

----

**R.** Una risposta accurata al quesito posto necessiterebbe di conoscere, nel dettaglio, tutta una serie di dati specifici di misura e valutazione delle varie sostanze/miscele che solo un attento processo di valutazione del rischio può offrire. Del resto la stessa normativa prevenzionale prescrive che debbano essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali la valutazione (ex art. 236 del D.Lgs. 81/2008) dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute. Non disponendo di tali elementi conoscitivi può ritenersi comunque prudentiale, in tutti i casi esposti, istituire il registro, visti i possibili effetti cancerogeni della miscela, o di alcuni suoi componenti, sull'uomo.

**(Pierpaolo Masciocchi, Tecnici24 Risponde, 20 ottobre 2015)**



GRUPPO<sup>24</sup>ORE

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a.

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.